Marca da bollo da € 16,00
salvo esenzioni da motivare

AL COMUNE DI MONZA Servizi Sociali

Procedura: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA RAIBERTI ANNI 2023-2025 - istanza di partecipazione

Il sottoscritto

Cognome e Nome	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Comune di residenza	
via/piazza e n. civico	
Provincia e Cap.	
Stato	
nella sua qualità di	
della OdV / APS	
codice fiscale	
partita I.V.A.	
Sede legale	
via/piazza e n. civico	
Provincia e Cap.	
Stato	
Domicilio fiscale	
via/piazza e n. civico	
Provincia e Cap.	
Stato	

Sede operativa	
via/piazza e n. civico	
Provincia e Cap.	
Stato	
Telefono	
PEC	
Nr iscrizione al RUNTS e/ o altri registri (specificare)	
Data di iscrizione	
Oggetto sociale	
Contatti di riferimento per	le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto:
Telefono	
Fax	
Indirizzo elettronica certificata (PEC)	
Mail	
Nominativo referente	
con espresso riferimento a	alla Associazione che rappresenta
	FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE
alla procedura in oggetto	a cui intende partecipare:
☐ come OdV / APS Sin	ngola
come OdV / APS cap APS di seguito indicate:	pogruppo dell'Associazione Temporanea di OdV / APS composta dalle OdV /
Nome OdV / APS	
Con sede in	
Via	
Codice fiscale	

Nome OdV / APS	
Con sede in	
Via	
Codice fiscale	
Nome OdV / APS	
Con sede in	
Via	
Codice fiscale	
Nome OdV / APS	
Con sede in	
Via	
Codice fiscale	
come membro del	la Associazione Temporanea di OdV / APS avente come capogruppo:
	E DICHIARA
dichiarazioni non veritiei Decreto, nonché delle d	e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di re, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. n. ormativa vigente in materia
A) Motivi di esclusion	<u> </u>
	ssuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) a 4, comma 5 lettere a) b) c) c-bis) c-ter) c-quater) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) i.i.;
A.2) che per quanto conce	erne le prescrizioni dell'art. 17 della L. 68 del 12/3/99:
•	sere in regola con le prescrizioni dell'art. 17 della L. 68 del 12/3/99
(specificare, solo	se il concorrente è assoggettato a detti obblighi, l'ufficio provinciale competente a
certificare l'otte	nperanza):

persone cui è conferit		- Is	
Soggetto	Soggetto	Soggetto	
Soggetto	Soggetto	Soggetto	
i nominativi)			
·	nte, nei confronti dei sogge	etti indicati al punto A.3):	
noscenza del dichiara		etti indicati al punto A.3): rt. 80, comma 1, comma 2, comr	na
noscenza del dichiara sussistono le cause (di esclusione previste dall'a l) del D. Lgs. n. 50/2016 e	rt. 80, comma 1, comma 2, comr	na
noscenza del dichiara sussistono le cause (5 lett. c) c-bis) c-ter)	di esclusione previste dall'a l) del D. Lgs. n. 50/2016 e oppure	rt. 80, comma 1, comma 2, comr	na
	Soggetto		

A.2b) di non essere tenuto all'osservanza della suddetta normativa in quanto

	Soggetto	Soggetto	Soggetto
Cognome e Nome	3055010	50550110	3055000
Cognome e Nome			
Contract discounts (
Sentenza/decreto / provvedimento			
Reato			
Procedimento pendente			
o condanna riportata			
sopracitati abbiano benefici divenuti irrevocabili, senter Inoltre il concorrente deve esemplificativo, risoluzioni misure cautelari, procedime A.5) relativamente ai sogg	ato della non menzione (senze di applicazione della per obbligatoriamente indicare contrattuali, applicazioni d enti penali pendenti, preced etti cessati nell'anno antec	iportate, ivi comprese quelle ntenze passate in giudicato, na su richiesta ai sensi dell'a tutti i casi di illeciti profess i penali, revoca di aggiudica denti esclusioni da gara pubb edente la data di pubblicazio nell'anno antecedente la da	decreti penali di condanna rt. 444 del c.p.p). ionali riportati (a titolo zione, rinvio a giudizio, liche ecc).
procedura;			
	ор	pure	
☐ A.5b) che	i coggotti cossati noll'anno	antecedente la data di pubbl	icaziono dolla procedura
		•	·
A.3):	eguenti (indicare i soggetti d	the ricoprivano le cariche di	cui at precedente punto
,			
	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Cognomo o Nomo	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Cognome e Nome	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Cognome e Nome Luogo di nascita	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Carica ricoperta	Soggetto cessato		Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Carica ricoperta			Soggetto cessato
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Carica ricoperta (ripetere in caso di ult	eriori nominativi o inserire		
Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Carica ricoperta (ripetere in caso di ult	eriori nominativi o inserire	allegati)	per quanto di mia

	c	ppure	
☐ A.5d) che	per i soggetti cessati dalle	cariche sopra indicati è int	ervenuta la seguente causa di
		80, del D.Lsg. n. 50/2016 eta penalmente sanzionata,	e s.m.i., e vi è stata completa come da documentazione
	Soggetto cessato	Soggetto cessato	Soggetto cessato
Cognome e Nome			
Sentenza/decreto / provvedimento			
Reato			
Procedimento pendente o condanna riportata			
il concorrente deve obbligatesemplificativo, risoluzioni misure cautelari, procedime B) Conflitti d'interess	toriamente indicare tutti i contrattuali, applicazioni enti penali pendenti, prec	i casi di illeciti professiona di penali, revoca di aggiud edenti esclusioni da gara pu egge n. 190/2012) [1] [2	icazione, rinvio a giudizio, ubbliche ecc).
	o	ppure	
☐ B.1 b) dies	ssere a diretta conoscenza		
al punto A.3) e Diriger istituzionale [1] se esistenti rapporti [2] sono considerati par	nti o Funzionari del comun o affinità precisare quali e c	e di Monza, i cui nominativ con chi); o nonni, genitori, sorelle, frate	oniugali fra i soggetti elencati i sono visibili sul sito elli, figli, nipoti in linea retta;
	Soggetto indicato A.3	Soggetto indicato A.3	Soggetto indicato A.3
Cognome e Nome			
Rapporto di parentela			

B2) che darà tempestiva comunicazione al Comune di Monza in caso di sopravvenienza di eventuali conflitti d'interesse.

Dirigente/Funzionario del

Comune di Monza

C) Pantouflage (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001)

C.1) di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo a ex dipendenti del Comune di Monza che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, in qualità di dirigenti, titolari di posizioni organizzative e/o responsabili di procedimento o a ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto di un provvedimento relativo a attività svolte dall'impresa.

D) Codice Etico e Codice di Codice di Comportamento del Comune di Monza

- D.1) di aver preso visione del Codice Etico del Comune di Monza
- D.2) in caso di aggiudicazione, di osservare e far osservare ai propri volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal Codice di Comportamento del Comune di Monza, di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente

E) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- E.1) di aver preso visione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sul sito del Comune di Monza
- E.2) in caso di aggiudicazione, di mettere a conoscenza i propri dipendenti/collaboratori che effettueranno attività sul servizio in oggetto, della piattaforma per le segnalazioni di illeciti (https://comunedimonza.whistleblowing.it/) e della normativa sul whistleblower, allegata in calce alla presente dichiarazione.

F) Proprietà dei dati

F.2) di prendere atto che eventuali dati acquisiti dal concessionario/affidatario per e nell'espletamento del servizio e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Nonchè assicurare al Comune di Monza l'accessibilità e la leggibilità in formato aperto dei dati di cui sopra e, se ciò non fosse possibile, garantirne la trasmissione periodica in formato aperto. E di trasmettere al Comune di Monza, al termine del contratto, tutti i dati che siano stati acquisiti e aggiornati nell'esecuzione del servizio, in formato aperto;

G) Privacy

_	ation) 2	ere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del GDPR (General Data Protectior 016/679/UE e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con ormatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
		G.2a) di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione
		presentata per la partecipazione alla presente richiesta di preventivo qualora venga esercitata la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/90;
		oppure
		G.2b) di non autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia della documentazione
		presentata (in tal caso allegare una dichiarazione, adeguatamente motivata, che indichi le informazioni che, ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a), non devono essere rese pubbliche in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali) [3]

H) Altre dichiarazioni

- H.1) di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nella documentazione relativa alla procedura di cui trattasi e ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti dagli atti della procedura;
- H.2) di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio e di ritenere congruo il massimale del rimborso spese previsto dall'avviso e quello proposto;
- H.3) di assumere, a proprio carico, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- H.4) di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali per l'esecuzione del servizio in oggetto;

di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla selezione, ovvero:

•	
	essere qualificabile come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 ed essere iscritti da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;
	oppure
	essere OdV/APS precedentemente iscritta da almeno sei mesi ad uno dei registri previsti dalle
	normative di settore ex art. 101 comma 3 del Codice del Terzo Settore e che ha già presentato richiesta di iscrizione al RUNTS in data

ancorché la domanda sia ancora in fase istruttoria e/o con richiesta pendente di integrazione/rettifica in sede di trasmigrazione. Si dichiara di essere consapevole che in tale caso il diniego dell'iscrizione al RUNTS è condizione risolutiva espressa della Convenzione

- avere tra le proprie finalità la realizzazione di progetti rivolti a persone gravemente emarginate e senza dimora, svolgendo una funzione di accoglienza, di accompagnamento, di prossimità e ingaggio con soggetti adulti fragili in condizioni di marginalità sociale, promuovendo nel contempo il perseguimento del massimo livello di autonomia possibile;
- avere la disponibilità di volontari idoneamente formati;

H.5)

- essere in possesso delle capacità operative e attrezzature necessarie;
- essere in possesso dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- aver svolto con buon esito nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso attività/ progetti rivolti a persone gravemente emarginate e senza dimora, svolgendo una funzione di accoglienza, di accompagnamento, di prossimità e ingaggio con soggetti adulti fragili in condizioni di marginalità sociale, promuovendo nel contempo il perseguimento del massimo livello di autonomia possibile, come sotto specificati;

Oggetto del servizio	
Eventuale importo corrispettivo / rimborso	
Periodo/durata servizio	
Committente	

Oggetto del servizio	
Eventuale importo corrispettivo / rimborso	
Periodo/durata servizio	
Committente	
Oggetto del servizio	
Oggetto del servizio Eventuale importo corrispettivo / rimborso	
Eventuale importo	

N.B. In caso di A.T.S. deve essere compilato e sottoscritto un modello per la capogruppo ed un modello per ogni singola OdV / APS associata.

[3] N.B. Qualora la dichiarazione non venga allegata, il Comune di Monza si riterrà autorizzato, nel caso in cui venga esercitata la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90, a rilasciare copia della documentazione eventualmente richiesta.

Documenti da allegare:

- attestazione di avvenuto sopralluogo,
- ricevuta di pagamento del contributo ANAC,
- atto costitutivo della Associazione,
- statuto della Associazione,
- copia carta di identità del legale rappresentante sottoscrittore;

Normativa sulla tutela del segnalatore di illeciti (whistleblower)

Art. 54-bis D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
- 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove

la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

- 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

- 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
- 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Art. 1. Soggetti

- 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
- 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
- 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3. Successione di leggi

- 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
- 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

- 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
- 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilità dell'ente

- 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

- 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

- 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli:
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
 - a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
- 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
- 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
- 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 3 Legge 30 novembre 2017, n. 179

Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.
- 3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.